Penale Sent. Sez. 5 Num. 37199 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI
Data Udienza: 21/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Zummo Marco nato a Palermo il 03/05/1966

avverso l'ordinanza del 17/03/2026 del Tribunale di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Giovanni Battista Bertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché degli avvocati Vincenzo Zummo e Fabio Ferrara che, nell'interesse del ricorrente, si sono riportati ai motivi di impugnazione, chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 marzo 2026 il Tribunale Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data 16 febbraio 2026 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale (per quel che qui rileva) ha applicato a Marco Zummo – che aveva richiesto il riesame – gli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio, rispettivamente:
- per aver concorso, quale presidente del consiglio di amministrazione di Karol S.p.A. e di amministratore delegato di Karol Betania Strutture Sanitarie s.r.l. (KBSS) alla distrazione del compendio aziendale di Fondazione Betania Onlus (FBO), in liquidazione giudiziale;

- per aver ostacolato l'identificazione della provenienza dal delitto di bancarotta fraudolenta dei beni della società in liquidazione, impiegati nell'attività di impresa della KBSS, tramite contratti di affitto e di locazione.

Unitamente alla misura personale coercitiva, il ha applicato a Marco Zummo il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali e disposto il sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca (dei cespiti in esso indicati).

2. Avverso l'ordinanza collegiale i difensori della persona sottoposta a indagini hanno proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi nell'originario atto di impugnazione nonché motivi nuovi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 291, comma 1-*quater*, e 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, poiché le misure cautelari sono state disposte senza il preventivo interrogatorio dell'indagato, nonostante tale adempimento sia previsto a pena di nullità e non ricorressero i presupposti per ometterlo.

Il Tribunale avrebbe rigettato il riesame richiamando l'ordinanza di prima istanza e ritenendo la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, con riferimento sia alle prove già acquisite sia a quelle ancora da acquisire. Tale motivazione sarebbe, tuttavia, solo apparente, poiché non indica quali elementi avrebbero potuto essere alterati né chiarisce in che modo l'indagato avrebbe potuto incidere sul materiale già raccolto non menzionandolo in alcun modo, né facendo riferimento ai reati in incolpazione; e ciò quantunque gli elementi posti a fondamento della misura abbiano natura esclusivamente documentale, siano già acquisiti agli atti e, per loro natura, non sarebbero suscettibili di alterazione o manipolazione, nei termini indicati nel ricorso (che rimarca come, in particolare in relazione al delitto di autoriciclaggio, il pericolo di inquinamento sia stato correlato a fatti non in contestazione).

2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nonché l'apparenza la manifesta illogicità e la contradditorietà della motivazione in ragione della mancata trasmissione al Tribunale, nel termine di cinque giorni (spirato il 10 marzo 2026), degli atti e dei documenti depositati dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, per l'appunto rientranti nel novero di quelli da trasmettere alla luce dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non essendo sufficiente la trasmissione della sola trascrizione dell'interrogatorio di garanzia (intervenuta tempestivamente).

Ne deriverebbe la perdita di efficacia della misura poiché la difesa, in ossequio a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non si è limitata a

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dedurre la mancata trasmissione di atti o documenti a sé favorevoli ma ne ha indicato specificamente il contenuto e la rilevanza; e il Tribunale del riesame avrebbe omesso qualsiasi effettivo esame di tale documentazione, limitandosi a dare ampio spazio alla ricostruzione accusatoria e richiamando solo in termini generici le deduzioni difensive, senza confrontarsi con il contenuto dei documenti prodotti né spiegare le ragioni della loro ritenuta irrilevanza.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce – rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della bancarotta fraudolenta – la violazione degli artt. 110 cod. pen., 322, comma 1, lett. a), e 326, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, degli artt. 1322 e 1362 cod. civ., dell'art. 101 Cost., nonché degli artt. 6, lett. d), 155 e 172, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dell'art. 1242 cod. civ.; l'erronea applicazione della disciplina sul concorso dell'*extraneus* nella bancarotta prefallimentare per distrazione e il vizio di motivazione.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti, la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., degli art. 646, 648-*ter*.1 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato presupposto del delitto di autoriciclaggio.

2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento alla mancanza del *fumus commissi delicti*, dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, nonché degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., lamentando anche l'assenza di una specifica motivazione in ordine alla coesistenza delle misure cautelari personali e di quelle reali già applicate.

2.6. Con motivi nuovi sono stati dedotti la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., del «principio di correlazione tra accusa cautelare e decisione», nonché degli artt. 423 e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., 155 Codice della crisi d'impresa.

Il Tribunale avrebbe immutato il fatto distrattivo posto a fondamento della misura rispetto all'ordinanza genetica nonostante al Giudice del riesame sia consentita solo una diversa qualificazione giuridica del medesimo ma gli sia precluso sostituire il nucleo materiale della condotta in incolpazione: ne sarebbe conseguirebbe una abnormità o comunque una nullità assoluta e la violazione del diritto di difesa. Inoltre, tale ampliamento del «perimetro cautelare» sarebbe stato compiuto per il tramite di una motivazione illogica ed anzi assente, oltre che contraddittoria.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. È pervenuta memoria con la quale Marco Zummo ha rappresentato la permanenza del proprio interesse concreto e attuale alla trattazione del ricorso, pur dopo la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora, disposta dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro il 14 luglio 2026. In particolare, tale interesse deriverebbe:

- dalla persistente efficacia delle misure cautelari personali (interdittive) e reali applicate con il medesimo provvedimento genetico e da quella personale (coercitiva) applicato con il menzionato provvedimento del 14 luglio 2026 (che ha richiamato l'ordinanza genetica quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari);

- dai denunciati vizi genetici dell'ordinanza del G.i.p. (vizi procedurali che ne comportano la nullità e carenze motivazionali sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari);

- dall'intenzione di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

2. Quantunque il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro abbia applicato con il medesimo atto sia la misura coercitiva degli arresti domiciliari sia la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (oltre a misure reali), così rendendo un provvedimento complesso, in questa sede è solo la statuizione sulla prima misura ad essere oggetto di disamina, per la dirimente considerazione che l'istituto del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), all'esito del quale il Tribunale ha reso l'ordinanza qui ricorsa, è applicabile soltanto alle ordinanze che dispongono le misure coercitive e non a quelle che si dispongono misure interdittive (cfr. già Sez. 6, ord. n. 927 del 30/03/1993, Corallo, Rv. 195642 – 01). Tanto che consta in atti che la difesa della persona sottoposta ad indagini ha interposto appello (art. 310 cod. proc. pen.) avverso l'applicazione della misura interdittiva.

Inoltre, la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di dimora non fa venire meno l'interesse a coltivare l'impugnazione avvero il provvedimento applicativo della prima misura per la dirimente considerazione che, in effetti, il ricorrente ha denunciato la nullità di quest'ultimo che inciderebbe anche sulla misura in essere; inoltre egli ha personalmente prospettato l'interesse a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. Il primo motivo di ricorso, che censura l'applicazione della misura cautelare senza l'espletamento dell'interrogatorio preventivo, è fondato nei termini di seguito esposti.

3.1. Secondo la legge processuale, «prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari […], salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» (art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114); tra questi delitti non rientrano quelli oggetto della domanda cautelare.

«L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*» (art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 114 del 2024).

A tali disposizioni «fa eco l'integrazione apportata dalla legge n. 114 del 2024 all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., che pone a carico dell'autorità procedente l'onere di trasmettere al Tribunale del riesame le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.» (Sez. 5, ord. n. 35613 del 24/10/2025, V., n.m.).

3.2. Tanto premesso, i parametri ermeneutici posti dal Collegio a sostegno della presente decisione hanno trovato conferma in Sez. U, n. 28898 del 15/01/2026, V., Rv. 290405, depositata il 30 luglio 2026 (di cui all'atto della deliberazione era nota l'informazione provvisoria n. 2/2026), che – nel comporre un contrasto giurisprudenziale sulle modalità di applicazione dell'istituto nel caso di procedimenti plurisoggettivi e sul regime di deduzione o rilevabilità della nullità a regime intermedio determinata dall'omissione dell'interrogatorio preventivo nei casi previsti – ha ribadito la correttezza della ricostruzione dell'istituto già espressa in giurisprudenza sui profili qui di immediato interesse rispetto alle censure difensive

In particolare, si è rilevato che la novella del 2024 «ha imposto al giudice, competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale, di procedere al previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nei cui confronti la richiesta è stata presentata»: il Legislatore, ispirandosi al modulo procedimentale già introdotto nell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (per il caso in cui sia richiesta la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per delitti contro la pubblica amministrazione), ne ha compiuto una «estensione generalizzata […] che anticipa oggi alla fase pre-decisoria il contatto della persona sottoposta alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indagini con il giudice della cautela che precedentemente era rimandato alla fase post-esecutiva del provvedimento (sempre che il giudice non avesse già provveduto a interrogare la persona arrestata in flagranza di reato o fermata: art. 294, comma 1, cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 28898/2026, cit.; cfr. già Sez. 5, ord. n. 35613/2025, cit.). E ciò con la «duplice funzione» di «informare la persona sottoposta alle indagini della pendenza nei suoi confronti di una domanda di misura cautelare personale»; e consentirle di interloquire sulla domanda, introducendo nel procedimento elementi dei quali il giudice deve tener conto nella sua decisione», così attribuendo «alla persona interessata […] la facoltà di essere partecipe del procedimento cautelare che la riguarda direttamente, più specificamente di essere parte attiva del processo decisionale del giudice: chiaro il *favor libertatis* che ispira la riforma» (Sez. U, n. 28898/2026, cit.).

A differenza dell'ipotesi previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. (in cui «il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio preventivo "prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero"» di applicazione della citata misura interdittiva), «la nuova disciplina generale impone l'interrogatorio preventivo "prima di disporre la misura", quindi soltanto nel caso in cui il giudice ritenga di accogliere la richiesta cautelare del pubblico ministero, non nel caso di rigetto» (cfr. Sez. 5, ord. n. 35613/2025, cit.; Sez. 2, n. 11921 del 21/01/2025, Massa, Rv. 287672 - 01, n.m. sul punto; Sez. 5. n. 12857 del 22/01/2025, Zanlunghi, n. m.).

Il modulo procedimentale introdotto nel 2024 prevede le eccezioni sopra elencate poiché, «nel temperare l'impatto normativo della riforma, si è tenuto conto di situazioni incompatibili con una interlocuzione preventiva, in ragione di preminenti esigenze investigative e di tutela della collettività, che il legislatore ha codificato» (Sez. 5, ord. n. 35613/2025, cit.). Tra esse, si è già osservato, vi è il pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), che in questa sede viene in rilievo.

Il vizio che colpisce l'ordinanza di applicazione della misura cautelare non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. (art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.) è una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto in tale ipotesi ad essere «leso è il diritto della persona sottoposta alle indagini a contraddire la domanda del pubblico ministero di applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare o interdittiva e, dunque, a intervenire nella fase endoprocedimentale che precede la decisione del giudice» (Sez. U, n. 28898/2026, cit., ove si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità sia pacifica sul punto; cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640-02; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01; Sez. 6, n. 27080 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480-03).

Le Sezioni Unite hanno confermato anche la correttezza dell'esegesi secondo cui «gli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. operano su piani distinti»: «mentre l'art. 274 concorre, insieme ad altri (in particolare, artt. 272 e ss., 280, 287 cod. proc. pen.), a disciplinare le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, l'art. 291 disciplina invece il procedimento applicativo di queste ultime» (Sez. U, n. 28898/2026, cit.; cfr. pure Sez. 5, ord. n. 35613/2025, cit.).

E hanno ribadito che «la sussistenza delle esigenze cautelari ostative all'interrogatorio preventivo può essere sindacata nel merito tanto da parte del giudice per le indagini preliminari prima di disporre la misura, quanto dal tribunale del riesame investito della questione di nullità dell'ordinanza», dato che – per costante giurisprudenza – «il giudice della cautela non è vincolato alla domanda del pubblico ministero, sicché non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero (Sez. 2, [n. 11921/2025, cit.]; Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024, E., Rv. 287260 - 01; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935 - 01), nemmeno se tale diversa valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipato dell'indagato (Sez. 2, Massa, cit.)» (Sez. U, n. 28898/2026, cit.). E, «quanto al tribunale del riesame, la sussistenza dell'esigenza ostativa potrà essere esclusa oppure condivisa, se del caso, anche in base a ragioni diverse da quelle enunziate nell'ordinanza genetica, essendo rimasta immutata la lettera dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, [Marangio], Rv. 287575 – 02)», poiché si tratta di «un principio che costituisce declinazione pratica dell'insegnamento secondo il quale il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare; in questo senso, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 -01» (Sez. U, n. 28898/2026, cit.).

Infine, ad avviso del Collegio, è coerente con questa ricostruzione il principio secondo cui, «in tema di esigenze cautelari, il pericolo d'inquinamento probatorio, la cui sussistenza esclude, *ex art.* 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., la necessità del cd. interrogatorio preventivo, de[bba] essere accertato alla stregua degli elementi acquisiti al momento dell'adozione del provvedimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

coercitivo» (Sez. 4, n. 4847 del 28/11/2025 – dep. 2026, D'Onghia, Rv. 289337 – 01). Tanto che: «la sopravvenuta cessazione di tale esigenza di cautela non comporta la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen.» (*ivi*). E, di converso, anche quando rimanga ferma la sussistenza di tale pericolo sulla scorta degli elementi dapprima disponibili (ossia, per l'appunto, all'atto dell'applicazione della misura), il tribunale del riesame, nell'ottica successiva della conferma o meno dei presupposti della misura (e non della declaratoria di nullità del provvedimento che l'ha disposta), «ove sopravvengano elementi tali da incidere sull'attualità e sulla concretezza del menzionato pericolo, è tenuto a procedere a un nuovo apprezzamento, non potendo limitarsi a richiamare le ragioni poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo» (Sez. 6, n. 21144 del 20/04/2026, Stagno D'Alcontres, Rv. 290133 – 01). Ciò in quanto il pericolo di inquinamento probatorio viene in rilievo, secondo le cadenze esposte, sia quale presupposto per derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo, sia comunque quale esigenza cautelare in funzione dell'applicazione della misura che richiede sempre l'accertamento di un pericolo, concreto e attuale, di future interferenze dell'indagato sull'attività di acquisizione probatoria anche alla luce degli eventuali elementi sopravvenuti.

3.3. Da quanto esposto consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 16 febbraio 2026, quest'ultima limitatamente all'applicazione della misura cautelare personale coercitiva.

Il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo è stato fondato dal Tribunale, che ha espressamente condiviso il piano argomentativo espresso dal G.i.p., sul pericolo di inquinamento probatorio. Esso è stato tratto:

- dalla «diretta disponibilità» da parte di Marco Zummo «della società KBBS, […] idonea a consentirgli» di alterare o occultare la documentazione utile all'accertamento del reato di autoriciclaggio e alla ricostruzione del patrimonio della società «FBO», di indurre i soggetti informati sui fatti a rendere dichiarazioni non veritiere o reticenti, di proseguire nell'attività di schermatura e movimentazione dei capitali, anche in ragione delle altre cariche sociali rivestite, così ostacolando l'individuazione della provenienza illecita dei proventi e il pieno accertamento della complessiva vicenda;

- e dalle «modalità professionali di commissione dei delitti contestati» e dall'inclinazione manifestata dallo Zummo a disperdere mezzi e risorse con strumenti apparentemente leciti che, in uno alla sua ingerenza in più strutture societarie, conferirebbero attualità e concreta al *periculum* della dispersione della documentazione contabile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Tuttavia, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «il pericolo di inquinamento probatorio va identificato in tutte quelle situazioni in cui l'indagato abbia dimostrato, con la propria condotta illecita o sulla base della personalità manifestata, di voler inquinare le prove»; ed esso «deve essere ancorato a comportamenti concreti dell'interessato», nel senso che devono ricorrere «situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento», tanto che è «insufficiente la generica eventualità che l'indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell'intento di incidere concretamente sulla genuinità delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalità di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di più indagati» (Sez. 4, n. 4847 del 28/11/2025 – dep. 2026, cit.; cfr. pure, tra le altre, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo; Rv. 270814 – 01; Sez. 2, n. 31340 del 16/05/2017, G., Rv. 270670 - 01). «Occorre comunque che il pericolo sia concreto, nel senso che lo stesso «va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti» (Sez. 4, n. 4847/2025 – dep. 2026, cit.; Sez. 5, n. 48092 del 17/10/2019, Fogliani, Rv. 277651 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorgi, Rv. 270561 – 01). E, quantunque, «in tema di misure cautelari personali, ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato – e dunque il suo concreto accertamento – rilev[i] non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio, […] i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo» (Sez. 5, n. 48092/2019, cit.).

Nel caso in esame difetta, allora, una effettiva argomentazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio che avrebbe dovuto giustificare l'applicazione della misura senza il preventivo interrogatorio della persona sottoposta a indagini. I presupposti per escludere tale interrogatorio sono stati correlati *ex se* al ruolo di Marco Zummo nelle società interessate dalle operazioni in incolpazione (ruolo in ragione del quale sono stati riconosciuti a suo carico i gravi indizi di colpevolezza) e sull'assicurazione del profitto del reato di riciclaggio (pure a lui attribuito nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela). Non sono, invece, stati individuati elementi di fatto concretamente a lui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riferibili che depongano per la sua intenzione di inquinare l'indagine e, quanto al riferimento, per vero generico, all'ostacolo all'individuazione della provenienza illecita dei proventi dei reati, non si è chiarito se si tratti di un agire diverso ed ulteriore rispetto alla condotta dei reati per cui è stata disposta la cautela.

Ricorre, allora, la denunciata nullità per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo. E l'ordinanza impugnata e quella di prima istanza (quest'ultima limitatamente all'applicazione della misura coercitiva) devono perciò essere annullate senza rinvio.

L'annullamento comporta la cessazione dell'efficacia della misura cautelare coercitiva applicata al ricorrente, dovendosi mandare alla Cancelleria l'immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

4. Pur a fronte dell'accoglimento del primo motivo, deve essere esaminato il secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui denuncia comunque la perdita di efficacia della misura cautelare personale in ragione della mancata trasmissione nel termine di rito della memoria difensiva e dei documenti depositati dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, pervenuti quando già il Tribunale aveva deciso.

4.1. L'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. prevede che l'autorità giudiziaria procedente, ricevuto l'avviso previsto dalla stessa norma, trasmetta al tribunale, «entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno […] gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*», cod. proc. pen.

L'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. sanziona con la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, tra l'altro, la mancata trasmissione degli atti «nei termini di cui al comma 5», caso in cui, «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, [essa] non può essere rinnovata». È proprio tale ultima disposizione che impone di esaminare la censura difensiva poiché, qualora ricorressero i presupposti della perdita di efficacia della misura, sarebbe diverso il parametro cautelare che opererebbe nella presente fattispecie, nell'ipotesi di applicazione di una misura personale coercitiva nei confronti di Marco Zummo. Difatti, dalla nullità sopra ritenuta, derivante dalla lesione del diritto della persona sottoposta alle indagini a contraddire la domanda del pubblico ministero, non potrebbe derivare per il medesimo indagato, rispetto al quale la misura sarebbe comunque da ritenersi perenta *ex art.* 309, comma 10, cit., un deteriore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

trattamento, proprio *sub specie* del parametro cautelare che il giudice deve impiegare.

4.2. La censura in discorso è infondata.

La giurisprudenza ha affermato in più occasioni – e il Collegio intende ribadire il principio – che «l'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza» (Sez. 2, n. 208 del 21/11/2019 – dep. 2020, Foti, Rv. 277785 – 01; Sez. 4, n. 19771 del 10/04/2015, Ktira, Rv. 263478 – 01, resa proprio in relazione a una memoria difensiva e degli atti ad essa allegati). Infatti, tale obbligo di trasmissione «va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attività investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilità, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilità del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391-*octies* cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 9892 del 03/12/2014 – dep. 2015, Bibaj, Rv. 262454 – 01; Sez. 1, n. 10276 del 25/02/2010, Sabbadin, Rv. 246785), secondo cui «nel corso delle indagini preliminari […], quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito» (art. 391-*octies*, comma 1, cit.) e per vero, con più diretto riguardo al riesame, già ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., secondo cui il tribunale decide «anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (Sez. 2, n. 16759 del 13/04/2010, Rizzo, Rv. 247028 – 01).

Tale opzione ermeneutica, peraltro, non limita in alcun modo l'esercizio, da parte del giudice del riesame, della funzione ad esso attribuita «di controllo a garanzia della libertà personale nella dialettica delle parti attraverso un'effettiva e tempestiva verifica giudiziale» (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Mohamed Ashraf, Rv. 221393 – 01; cfr. Sez. 6, n. 5405 del 27/01/2022, Salvato, Rv. 283000 – 01) poiché, e anche tale principio deve ribadirsi, «in tema di riesame di misure cautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documenti formati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodotti dalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione del contraddittorio sul loro contenuto» (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022 – dep. 2023, Di Gesù, Rv. 284410 – 01; cfr. già Sez. 1, n. 45246 del 22/10/2003, Carucci, Rv. 226818). In tal senso, più di recente, le Sezioni Unite hanno affermato che «la peculiarità della disposizione di cui all'art. 309, comma 9, si apprezza […] non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tanto per l'attribuzione alle parti della facoltà di espandere il corredo cognitivo del giudice investito dell'impugnazione, quanto, piuttosto, per la possibilità che i nuovi elementi vengano presentati direttamente all'udienza in cui deve essere decisa l'istanza di riesame, in deroga alle ordinarie regole del rito camerale partecipato, alle cui forme pure lo stesso art. 309 rinvia. Deroga che trova la sua *ratio,* per l'appunto, nella particolare struttura del giudizio di riesame e nella specifica funzione che gli è assegnata» (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023 – dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01, in motivazione).

In conclusione, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame, nel termine posto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., degli atti difensivi in discorso non può determinare l'effetto voluto dalla difesa, che ben avrebbe potuto offrirli in produzione al Collegio, fino alla data dell'udienza.

5. Le rimanenti censure rimangono assorbite.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 16 febbraio 2026, quest'ultima limitatamente all'applicazione della misura cautelare personale coercitiva, e per l'effetto dispone la liberazione dell'indagato se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 21/07/2026.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini

Il Presidente
Luca Pistorelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale